



ORIGINALE

COMUNE DI GARZIGLIANA
Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 19

OGGETTO :

APPROVAZIONE TARIFFE I.U.C. PER L'ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventinove**, del mese di **luglio**, alle ore **18** e minuti **30**, e susseguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione dal Sindaco, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ALLOA LIDIA	SINDACO	X	
GIACHERO BRUNO	ASSESSORE	X	
CARDONE SERGIO	ASSESSORE	X	
DANA MARCO	CONSIGLIERE	X	
BOCCO ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
GASCA ELIA	CONSIGLIERE	X	
BERTOLA GIORGIO	CONSIGLIERE	X	
VIOTTI CLAUDIO	CONSIGLIERE		X
RICCA LUCA	CONSIGLIERE	X	
AIMAR ALDO	CONSIGLIERE	X	
GIAI ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
Totale		10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **BORODAKO DR.ALESSANDRO** .

ALLOA LIDIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

DELIBERAZIONE C.C. N. DEL

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE I.U.C. PER L'ANNO 2015.**

A relazione del Sindaco, Lidia ALLOA, la quale riferisce che:

- ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- la predetta imposta ha come fondamentali due distinti presupposti:
 - Uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
 - L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la I.U.C. è pertanto così composta:
 - Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, escluse le abitazioni principali,
 - Componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico del proprietario detentore o possessore dell'immobile,
 - Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

EVIDENZIATO CHE:

- a seguito del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale, con l'introduzione, fra le altre, dell'imposta municipale propria (IMU), che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014;
- ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata, in via sperimentale, prevista l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;
- sia per l'anno 2012, 2013 che per l'anno 2014, una quota dell'IMU sperimentale, pur secondo criteri diversi, è stata riservata allo Stato;

RILEVATO CHE:

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai commi da 669 a 679;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, delle aree fabbricabili e, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;
- L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 della Legge di Stabilità 2014;
- Il D.L. n. 16 del 6/3/2014 dispone la possibilità per i Comuni di deliberare l'aumento delle aliquote TASI;

RILEVATO CHE:

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali

- tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono contenuti nel D.P.R. 158/1999;
 - la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
 - nella commisurazione della tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
 - con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
 - resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto da quello che deve essere coperto con il tributo;
 - si debba ripartire il gettito TA.RI tra utenze domestiche e non domestiche nella misura del 70% del gettito della tariffa per le prime e del 30% di tale gettito per le seconde;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

RITENUTO OPPORTUNO, per l'anno 2015, determinare le aliquote IUC, definendole nel seguente modo:

TRIBUTO IMU

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

Si propone stabilire le tariffe IMU come segue:

Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,4%
Detrazioni abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 € 200,00	
Altri fabbricati	0,86%
Immobili appartenenti alla categoria D	0,1%.
Terreni Agricoli e terreni agricoli condotti	0,86%
Aree edificabili	0,96%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti (ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013)

TRIBUTO TARI

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale passare dal regime TARSU a quello TARES;

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla definizione delle tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2015;

Ritenuto che, a fronte di quanto sopra riportato, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2015 che si ritiene opportuno approvare è quello allegato alla presente sotto la lettera A)

TRIBUTO TASI

Considerato che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione delle aree fabbricabili ed in ogni caso dei terreni agricoli;

Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille;

Considerato che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

Considerato che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare **sia occupata da un soggetto diverso dal titolare** del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria nella misura del 10% a carico dell'occupante e del 90% a carico del titolare del diritto reale;

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

<i>COSTI SERVIZI INDIVISIBILI previsti 2014</i>	<i>% copertura costi con TASI</i>
servizi ILLUMINAZIONE pubblica	100%
Servizi MANUTENZIONE STRADE	100%
spesa SERVIZIO SGOMBRO NEVE	100%
servizio cimiteriale	50%

Si propongono le seguenti aliquote della **TASI**:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,00 per mille
Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	1,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D e immobili strumentali	1,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,00 per mille

Non sono previste detrazioni

Il cui gettito presunto da iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2015 è di € 24.000,00.

SI PROPONE pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe e aliquote inerente all'IMU, TARI e TASI sopra riportate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione e la proposta del Sindaco, Lidia ALLOA;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:

- in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;

- in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

CON VOTAZIONE resa nelle forme di Legge, ed il cui esito è il seguente:

consiglieri presenti: 10;

astenuti: == ;

votanti: 10 ;

favorevoli: 10;

contrari: = ;

DELIBERA

(A) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

(B) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU , TARI, TASI nelle misure indicate in premessa;

(C) DI DETERMINARE la decorrenza delle suddette misure dal 01.01.2015;

(D) DI FISSARE per ciascuna delle componenti IUC i seguenti termini di pagamento:

**I.M.U.: Acconto 50% entro il 16.06.2015 (già versato)
Saldo 50% entro il 16.12.2014**

**TA.RI.: Acconto 40% entro il 31.03.2015 (già versato)
Saldo 60% entro il 31.11.2015**

**TA.SI.: Acconto 50% entro il 16.06.2015 (già versato)
Saldo 50% entro il 16.12.2014**

DI DARE atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

(E) DI DARE ATTO che il competente Responsabile del Servizio provvederà a porre in essere tutti i provvedimenti attuativi del caso;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
(ALLOA LIDIA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BORODAKO DR.ALESSANDRO)

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n . 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo comune all'indirizzo:
www.comune.garzigliana.to.it per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000.
n.267, con decorrenza dal _____, senza opposizione.

Garzigliana, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BORODAKO DR.ALESSANDRO)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA** _____

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio web (art. 134, comma 3del T.U. n. 267/2000)

Garzigliana, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BORODAKO DR.ALESSANDRO)
